## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2512 del 17/05/2023

Oggetto DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE - DITTA F.LLI VERONI FU ANGELO

SPA DI CORREGGIO

Proposta n. PDET-AMB-2023-2583 del 16/05/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Pratica n.3675/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "F.LLI VERONI FU ANGELO Spa" - Correggio.

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1º gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "F.LLI VERONI FU ANGELO Spa" avente sede legale in comune di Correggio - Via Saltini n.15/17 - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di produzione e vendita salumi ubicato in comune di Correggio - Via Saltini n.15 - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/1095 del 03/01/2023;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lqs.152/06;
- Prosequimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lqs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche del nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

### Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia Distretto di Reggio Emilia Sede di Novellara con atto PG/6589 del 16/01/2023;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Correggio in data 06/02/2023 al PG/21545.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adequamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";



- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge guadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

#### Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lqs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

## determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "F.LLI VERONI FU ANGELO Spa" ubicato nel comune di Correggio - Via Saltini n.15 -Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.15768/263/2014 del 20/03/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia.



- 3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato 1 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Allegato 2 Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.
- Allegato 3 Nulla-osta acustico
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con <u>almeno sei mesi</u> di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott. Richard Ferrari) firmato digitalmente



## Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
	dell'art.269 del D.Lgs.152/06

## La Ditta **"F.LLI VERONI FU ANGELO Spa"** è autorizzata a:

- sostituire la caldaia esistente, E58, per la produzione di vapore ad olio diatermico alimentata a gas metano da 3,2 MW con un nuovo impianto a tubi di fumo con potenza termica pari a 2,79 MW alimentata a gas metano. L'altra caldaia identificata come E59 rimarrà di riserva;
- spostare in altra zona dello stabilimento l'emissione E73 relativa al filtro falegnameria;
- dismettere la macchina per lavaggio carrelli e le relative emissioni E33-E34-E35-E36;
- definire in modo generico alcune celle e locali deputati ad accogliere prodotti specifici che potranno essere utilizzati per ospitare salumi differenti a seconda delle esigenze di stoccaggio;
- modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e vendita salumi** nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio Via Saltini n.15** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

#### EMISSIONE N.58 - IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 2,79 MW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Luglio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **17 Luglio 2023**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni.** 



Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, consequentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve invigre una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

- 1	Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
	E2	ESPULSIONE LOCALE COTTURA STUFA N.7	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
	E4	ESPULSIONE LOCALE COTTURA STUFA N.8	4000	Oltre il colmo del tetto	4			



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E6	ESPULSIONE LOCALE COTTURA STUFA N.9	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
E8	ESPULSIONE LOCALE COTTURA STUFA N.10	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
E10	ESPULSIONE LOCALE COTTURA STUFA N.11	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
E11	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.11						
E12	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.12	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
E13	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.13	1500	Oltre il colmo del tetto	1			
E15	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.3	4000	Oltre il colmo del tetto	2			
E16	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.1	4000	Oltre il colmo del tetto	2			
E17	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.2	4000	Oltre il colmo del tetto	2			
E18	ESPULSIONE SALA RAFFREDDAMENTO	10000	Oltre il colmo del tetto	6			
E20	AERAZIONE SALA MACCHINE N.2	5000	Oltre il colmo del tetto	2			
E21	AERAZIONE SALA MACCHINE N.2	5000	Oltre il colmo del tetto	24			
E22	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.4	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
E23	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA FUMO	4000	Oltre il colmo del tetto	4			
E26	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.5	4000	Oltre il colmo del tetto	2			
E27	ASPIRAZIONE LOCALE COTTURA STUFA N.6						



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E31	ESPULSIONE LOCALE DROGHE	2500	Oltre il colmo del tetto	2			
E32	ESPULSIONE VAPORE ZONA LAVAGGIO	900	Oltre il colmo del tetto	3			
E33	ESPULSIONE VAPORE ZONA LAVAGGIO		IMPIAN	ITO DISMES	SSO ED EMISSIONE	ELIMINATA	
E34	ESPULSIONE VAPORE ZONA LAVAGGIO CARRELLI		IMPIAN	ITO DISMES	SSO ED EMISSIONE	ELIMINATA	
E35-E36	ESPULSIONE VAPORE VASCA PRECOTTURA			EMIS	SIONE ELIMINATA		
E37-E38	ESPULSIONE VAPORE CAPPA DOPPIFONDI	450 Cad.	Oltre il colmo del tetto	6			
E39	ESPULSIONE ARIA LAVAVAGONETTI	4000	Oltre il colmo del tetto	6			
E40	AERAZIONE LOCALE MULETTI	2000	Oltre il colmo del tetto	8			
E41	AERAZIONE CORRIDOIO CELLE (PIANO TERRA)	2500	Oltre il colmo del tetto	1			
E42	AERAZIONE CORRIDOIO CELLE (PIANO TERRA)	2500	Oltre il colmo del tetto	1			
E43	ASPIRAZIONE STAGIONATURA						
E44	ESPULSIONE STAGIONATURA MAGAZZINO 1 (PRIMO PIANO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,2			Mns
E45	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 2 (PIANO INTERMEDIO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,2			Mns
E46	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 5 (TERZO PIANO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,2			Mns
E48	AERAZIONE CORRIDOIO CELLE SPEDIZIONE (PIANO TERRA)	2500	Oltre il colmo del tetto	1			
E49-E50	AERAZIONE SALA MACCHINE 1	9000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	2			



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E51-E52	AERAZIONE SALA MACCHINE 1	9000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24			
E53	SFIATO RACCOLTA CONDENSE	80	Oltre il colmo del tetto	24			
E54	SFIATO DEGASSATORE	80	Oltre il colmo del tetto	24			
E55÷E57	SFIATO VALVOLE DI SICUREZZA CENTRALE TERMICA	50 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Emergen za			
E58	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 2,79 MW	4500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(*)
E59	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 2,267 MW	3500	Oltre il colmo del tetto	Emergen za	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**) (***)
E60	SFIATO POZZETTO	50	Oltre il colmo del tetto	24			
E61	AERAZIONE CORR. SPEDIZIONE	2500	Oltre il colmo del tetto	0,2			
E62	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 1 (PIANO INTERMEDIO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns
E64-E65	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 3 (PIANO INTERMEDIO)	2500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns
E66	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 6 (TERZO PIANO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns
E67	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 10 (TERZO PIANO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns
E68	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 5 (TERZO PIANO)	2500	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns
E69	CAPPA LAVAGGIO	11000	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns
E70	ESPULSIONE STAGIONATURA CELLA 7 (TERZO PIANO)	11000	Oltre il colmo del tetto	0,25			Mns



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E71	AERAZIONE VANO SCALA (PIANO INTERMEDIO)	2000	Oltre il colmo del tetto	24			
E72	ESPULSIONE VAPORE LOCALE CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO	1500	Oltre il colmo del tetto	7			
E73	FILTRO FALEGNAMERIA	4500	Oltre il colmo del tetto	7			Mns
E74-E75	AERAZIONE CORRIDOIO SALAMI CELLE N.6 E 7 (TERZO PIANO)	2500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	0,25			
E76	AERAZIONE CORRIDOIO UFFICI	2500	Oltre il colmo del tetto	0,25			
E77	ASPIRAZIONE ARIA PESATURA	4000	Oltre il colmo del tetto	2			Mns
E78	ASPIRAZIONE ARIA LOCALE PESATURA	6000	Oltre il colmo del tetto	2			Mns
E79	AERAZIONE CORRIDOIO SALAMI PESATURA SOTTOVUOTO LEGGERO	2500	Oltre il colmo del tetto	0,25			
E80	ESPULSIONE VAPORE TUNNEL SOTTOVUOTO LEGGERO VASCA TERMORETRAZIONE	1500	Oltre il colmo del tetto	7			
E81	ESPULSIONE SALA DOCCIATURA				in quanto trattasi d nma 5 del D. Lgs. 1	di emissione non sott 52/06.	oposta ad
E82	RICAMBIO ARIA SALA MACCHINE				in quanto trattasi d nma 5 del D. Lgs. 1	di emissione non sott 52/06.	oposta ad
E83	ESPULSIONE SALA TRITURAZIONE				in quanto trattasi d nma 5 del D. Lgs. 1	li emissione non sott 52/06.	oposta ad
E84	ESPULSIONE ARIA CAMERA BIANCA (PIANO TERRA)		Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.				oposta ad
E85	ESPULSIONE ARIA CAMERA BIANCA (PRIMO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E86	RICAMBIO ARIA CAMERA BIANCA (PRIMO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E87	RICAMBIO ARIA CAMERA LOCALI PREPARAZIONE PRODOTTO (PRIMO PIANO)		Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.				
E88	ESPULSIONE STAGIONATURA 4 (TERZO PIANO)					i di emissione non nma 5 del D. Lgs.	Mns



E89	ESPULSIONE STAGIONATURA 9 (TERZO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.	Mns		
E90	ESPULSIONE STAGIONATURA 8 (TERZO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.			
E91	ESPULSIONE VAPORI CONFEZIONAMENTO VASCA DI TERMORETRAZIONE (PRIMO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.	Mns		
E92	AREAZIONE CORRIDOIO (PIANO TERRA)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sol autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.	toposta ad		
E93	RICAMBIO ARIA CELLA 7 SOTTOVUOTO LEGGERO (PRIMO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.			
E94-E95	ESPULSIONE MAGAZZINO 2 (PRIMO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.			
E96	ESPULSIONE VAPORE VASCA DI TERMORETRAZIONE (PRIMO PIANO)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sol autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.	toposta ad		
E97	POSTAZIONE DI SALDATURA	1500 Oltre il Salt tetto			
E98	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA N.1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione so rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 coi D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al parag Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.	mma 1 del		
E99	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA N.2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.			
Ì limiti di emi	issione per <u>il <b>materiale partic</b>e</u>	enore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. ellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se è utilizzato come comb erata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle proced			

I limiti di emissione per <u>il materiale particellare e gli ossidi di zolfo</u> si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile gas naturale. Per tali parametri l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

<sup>(\*\*)</sup> I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per <u>il materiale particellare e gli ossidi di zolfo</u> si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile gas naturale.

<sup>(\*\*\*)</sup> Trattandosi di impianto d'emergenza, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.



Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

<sup>(\*)</sup> I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- 2) Per l'impianto di combustione d'emergenza generante l'emissione **E59**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adequamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E58-E59**, che si configurano quali impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 4) I controlli, che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento, devono avere una freguenza almeno annuale per l'emissione n.58 limitatamente al parametro ossidi di azoto.



- 5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in



cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.** Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

- 10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

- 11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla



Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

	Strutture per l'accesso al punto di prelievo
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.



Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- 13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/1095 del 03/01/2023.
- 14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.



# Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.

Lo scarico è costituito da acque di cottura salumi, acque di lavaggio locali e acque di raffreddamento classificate come acque reflue industriali.

## **Prescrizioni**

- 1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 55.000 m<sup>3</sup>.
- 2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lqs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Fosforo totale	20

- 3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
- 5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6. E' vietato, ai sensi di guanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al nº 0521/248946, indicando il tipo di quasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 10. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.



# - Allegato 3 - Nulla-osta acustico

La Ditta, già in possesso di nulla-osta acustico, ha effettuato il Collaudo Acustico prescritto nella Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.15768/263/2014 del 20/03/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia. Dal documento, redatto e firmato da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni studiate lungo il confine aziendale e il rispetto del criterio differenziale ai ricettori sensibili studiati.

L'intervento, oggetto della presente domanda, prevede:

- la sostituzione della caldaia esistente, E58, per la produzione di vapore ad olio diatermico alimentata a gas metano da 3,2 MW, con un nuovo impianto a tubi di fumo con potenza termica pari a 2,79 MW alimentata a gas metano;
- l'eliminazione di alcune emissioni a seguito della dismissione degli impianti corrispondenti.
- la definizione in modo generico di alcune celle e locali deputati ad accogliere prodotti specifici che potranno essere utilizzati per ospitare salumi differenti a seconda delle esigenze di stoccaggio Pertanto, fermo restando quanto riportato nel collaudo acustico suddetto nel quale emergeva il rispetto dei limiti di legge, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.